

Allegato "A" AI N. 35206/11695 Di Raccolta

CARA...MELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Culturale che assume la denominazione di CARA...MELLA Associazione Culturale Teatrale.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bagnolo Mella, Provincia di Brescia. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà la modifica del presente statuto.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 3 - Scopo sociale

L'Associazione CARA...MELLA Associazione Culturale Teatrale non persegue fini di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo attività culturali, con particolare interesse all'organizzazione ed alla promozione di manifestazioni drammaturgiche, artistiche e musicali.

E' compito dell'Associazione CARA...MELLA Associazione Culturale Teatrale:

* Contribuire allo sviluppo civile e democratico dei cittadini, soci o meno dell'associazione, mediante la pratica di un'attività culturale nel rispetto delle libertà civili, individuali e collettive.

* Organizzare iniziative sociali, attività culturali, in particolar modo manifestazioni drammaturgiche e musicali, anche a mezzo di corsi di formazione in campo teatrale e musicale, interagendo talora attivamente con Enti Pubblici o Privati con analoghi interessi sul territorio, attività atte a soddisfare le esigenze culturali, comunicative ricreative dei soci appartenenti all'Associazione.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art. 4 - Durata dell'Associazione


La durata dell'Associazione è illimitata.

Patrimonio - esercizio finanziario

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

* dai contributi, erogazioni, lasciti e dagli incassi occasionali a seguito delle attività drammaturgiche, musicali e artistiche in genere;



- * dal materiale tecnico e scenografico di proprietà o comproprietà dell'Associazione CARA...MELLA Associazione Culturale Teatrale;
- * da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- * da eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- * dalle quote degli associati;
- * dai contributi di persone fisiche;
- * dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- * dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- * dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- * dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- * da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 - Esercizio finanziario

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

E' obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le erogazioni, i contributi, i beni mobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

Caratteristiche dei soci

Art. 7 - Soci

Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- * le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- * i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelle dell'associazione.

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per i-

scritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

* soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;

* soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;

* soci frequentatori e sostenitori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

* per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto prima dello scadere dell'anno;

* per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

* per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;

* per ritardato pagamento della quota associativa annuale.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione;

* per decesso.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al Patrimonio sociale.

La quota associativa è intrasmissibile.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

* versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

* contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;

* astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

Diritti dei soci


I diritti riconosciuti dai soci sono i seguenti:

* la partecipazione all'Assemblea dei soci;

* l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;

* il diritto di voto per le cariche sociali;

* il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.



Organi dell'Associazione

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario generale;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

Art. 9 - Assemblea

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Compiti dell' Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci

* delibera in sede ordinaria:

1. sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione;
2. sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Revisore Unico o il Collegio dei Revisori);
3. e su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto;

* delibera in sede straordinaria:

1. sullo scioglimento dell'Associazione;
2. sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
3. sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
4. sulle delibere di trasformazione;
5. sulle delibere di fusione;
6. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, affisso nell'albo dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno un terzo dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Presidente

Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:


- * convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- * convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- * curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- * determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci;
- * sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- * esercitare la sorveglianza sull'andamento economico dell'associazione;
- * assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione, sottponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre esercizi sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 11 - Segretario generale



Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per tre esercizi sociali. I compiti del Segretario generale sono:

- * dirigere gli uffici dell'Associazione;
- * curare il disbrigo degli affari ordinari;
- * provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- * curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- * svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 12 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

Il Revisore Unico o Collegio dei revisori viene nominato dall'Assemblea. Qualora venga nominato il Collegio dei Revisori esso è composto di tre membri effettivi. Il Revisore Unico, o i Revisori in caso di nomina del Collegio, devono essere iscritti al Registro dei revisori legali dei conti, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio successivo a quello di nomina ed elegge al proprio interno un Presidente.

I Revisori hanno il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, di esaminare i libri contabili, i documenti contabili, rendiconti contabili, controllandone l'esattezza e la regolarità.

Dalle verifiche effettuate viene redatto verbale che viene trascritto sul libro delle adunanze dei revisori.

I Revisori redigono le relazioni di accompagnamento ai rendiconti che vengono presentati in sede di assemblea annuale degli associati.

I Revisori sono tenuti a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il proprio parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio successivo a quello di nomina.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consi-



glio di Amministrazione provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea generale dei soci.

Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso, tranne il rimborso per le spese sostenute.

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- * redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- * presentazione all'Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
- * determinazione delle quote associative annuali;
- * compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione.

La gestione dell'amministrazione dell'Associazione può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più dei propri componenti del Consiglio.

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno:

- * per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- * per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- * per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

